

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CARLO MATTEUCCI"

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067

Sito: www.itematteucci.edu.it - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec:

fotd010002@pec.istruzione.it

C.M. **FOTD010002** - C.F. **80003060409** - COD. UNIVOCO UFFICIO: **UFXE01**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvazione del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2025

PREMESSA

PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Regolamento è espressione dell'autonomia dell'Istituto, sancita dall'art. 117 Cost. e disciplinata dal D.P.R. n. 275/1999 e dal D.l. n. 129 del 28/08/2018.

Nella formulazione del presente Regolamento si è tenuta presente la legislazione vigente, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e sue modifiche ed integrazioni e dei DPR 134 e 135 del 08/05/2025), il Piano dell'Offerta Formativa di Istituto e il contesto specifico dell'Istituto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire il funzionamento dell'Istituto affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno e per la realizzazione di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.

In attuazione del principio di sussidiarietà, agli operatori scolastici, per quanto non previsto da norme, regolamenti e istruzioni – anche verbali – impartite dai soggetti competenti, sono devolute tutte le attribuzioni e l'autonomia necessarie

all'esercizio dei compiti previsti dal proprio status istituzionale, secondo i criteri del buon andamento, di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Il presente Regolamento è informato al principio della semplificazione delle procedure amministrative e delle relazioni inter-professionali interne. Fermi restando gli obblighi documentali, ove non specificatamente richiesto, le istruzioni e gli accordi verbali hanno valore di manifestazione di volontà che impegna i convenuti. A chiunque ne abbia interesse è tuttavia garantito il diritto di esigere disposizioni scritte ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di doveri professionali.

E' parte integrante del presente regolamento l'appendice: Azioni di contrasto a Bullismo e Cyberbullismo; Sanzioni disciplinari.

ALUNNI

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle N.U. il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni



insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa e di coscienza, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. La scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza; i dati personali dello stesso potranno essere divulgati solo previa autorizzazione (*L.196 del 30/06/03, Regolamento U.E. sulla Privacy-GDPR e Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101*).

DIRITTI

Art. 1 – DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Gli alunni hanno diritto a:

1. Una istruzione di qualità e individualizzata;
2. Un ambiente educativo stimolante e orientato al benessere individuale e collettivo;
3. Una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell'autostima.
4. Interventi di recupero ordinari (nell'ambito delle lezioni disciplinari) e straordinari, anche in orario aggiuntivo, in forma individuale o in gruppi;
5. Esprimere la loro opinione, anche mediante consultazione, se da essi richiesto, in occasione di decisioni destinate ad influenzare in modo significativo l'organizzazione della scuola. Ciò nei



limiti del rispetto del presente Regolamento e delle norme di legge;

6. Esigere che gli operatori scolastici adottino, nell'ambito del tempo di lavoro, comportamenti e stili di vita non contrari alle finalità e al progetto educativo della scuola e rispettosi della psicologia dell'età evolutiva;
7. Ricorrere, in caso di difficoltà, al personale della scuola;
8. Conoscere l'organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, educativi e di valutazione;
9. Utilizzare i locali e le attrezzature scolastiche anche per attività pomeridiane, integrative extracurricolari programmate, nei limiti dell'organizzazione predisposta e delle risorse dell'Istituto.
10. Esercitare l'opzione prevista dalla legge, rispetto alle attività formative non obbligatorie, senza alcuna discriminazione socio-culturale o di profitto;
11. Esigere rispetto per la vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono; pretendere di partecipare ad iniziative promosse dalla scuola per favorire l'accoglienza, la tutela della loro lingua e della loro cultura e volte a realizzare attività interculturali.
12. Riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento.

Art. 2 – DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE

Gli alunni hanno diritto a quanto di seguito espresso.

1. La valutazione deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e trasparenti. Gli alunni hanno inoltre diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi, con indicazioni positive per il miglioramento e l'incoraggiamento.
2. Gli esiti delle valutazioni degli elaborati scritti devono essere comunicati agli alunni in tempi brevi e le prove devono essere mostrate agli alunni prima della prova successiva.
3. La valutazione deve promuovere l'autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie

risorse e dei propri fabbisogni.

4. Oggetto della valutazione è il processo formativo e di apprendimento dello studente; nel corso dell'anno, ed in particolare nella valutazione intermedia e finale, sono elementi di giudizio, oltre che conoscenze, abilità e competenze, l'interesse, il desiderio di migliorare i risultati, la presenza assidua alle lezioni, il costante studio domestico.
5. Deve essere garantita la riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli elaborati.
6. La non ammissione alla classe successiva sarà deliberata quando sia riconosciuta dal Consiglio di classe la non sussistenza degli elementi su cui fondare il passaggio alla classe o al corso di studi successivo; si terrà conto anche di fattori quali l'età dell'alunno, le condizioni socio-ambientali e particolari condizioni psico-fisiche.

DOVERI

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 1 – RISPETTO DELLE PERSONE E DEGLI AMBIENTI

Gli alunni sono tenuti:

1. A tenere nei confronti del personale della scuola e dei compagni un comportamento corretto, rispettoso e coerente con i principi che orientano la vita della comunità scolastica;
2. A frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
3. A condividere la responsabilità di mantenere e curare l'integrità delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, affinché non siano arrecati danni al patrimonio della scuola e dell'ambiente scolastico;
4. A curare la persona e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto con le finalità educative della scuola.



Art. 2 – VIGILANZA CLASSI

1. Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni sono responsabili della custodia e della vigilanza degli alunni i docenti in orario di servizio. Durante gli intervalli, i cambi ora e in assenza del docente, i collaboratori scolastici saranno responsabili della vigilanza.
2. I docenti devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono regolare l'uscita degli studenti all'ultima ora.

Art. 3 – INTERVALLO E CAMBIO DELL'ORA

1. Durante la pausa didattica il docente rimane nell'aula o nel laboratorio, in accordo con il suo orario di servizio. Gli studenti possono recarsi liberamente ai servizi e al bar e/o sostare nei corridoi sotto la sorveglianza del personale ausiliario.
2. Durante i cambi dell'ora gli studenti rimarranno in classe in attesa del docente dell'ora successiva. Non è consentito agli studenti di lasciare l'aula durante l'avvicendamento dei docenti alla fine delle rispettive ore di lezione.
3. Durante gli intervalli e i cambi dell'ora deve prevalere il comportamento responsabile e autodisciplinato da parte di tutti.

Art. 4 – USCITE DURANTE LE ORE DI LEZIONE

1. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione del docente in servizio in quell'ora.
2. Non è consentita l'uscita dalla classe di più di un alunno per volta.

Art. 5 – PERMANENZA DEGLI STUDENTI IN AULA DOPO LE LEZIONI

La permanenza in aula non è consentita tra il termine delle lezioni del mattino e l'inizio delle lezioni o delle attività scolastiche pomeridiane. Gli studenti possono permanere nei locali della



scuola (bar, corridoi, atrio) per il consumo dei pasti.

Art. 6 – ENTRATE

1. Gli studenti entrano in aula al primo suono della campanella.
2. Prima del suono della prima campanella gli studenti non possono accedere alle aule.
3. Il secondo suono della campanella segna l'inizio delle lezioni.

Art. 7 – RITARDI

1. I ritardi sono considerati situazioni eccezionali e rappresentano una deroga al normale obbligo di frequenza, per tali motivi devono essere limitati e rispondere a situazioni di reali necessità e/o connessi a contingenze eccezionali. In ogni caso sono oggetto di valutazione ad opera del Consiglio di Classe ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari ed in relazione alla valutazione della condotta scolastica.
2. Gli studenti che giungono in ritardo rispetto all'orario di entrata (ordinario o autorizzato), e comunque entro le 8.10, sono ammessi in classe dal docente in orario immediatamente all'arrivo.

Dopo le 8.10 non sarà consentito l'ingresso in classe fino alle 9.00. Gli studenti sosterranno all'ingresso mantenendo un comportamento corretto.

L'entrata programmata alle 9:00 o alle 10:00 deve essere in precedenza richiesta alla Dirigenza e da questa o da un suo delegato autorizzata.

In mancanza della suddetta autorizzazione gli studenti sono ammessi in classe dal docente in orario solo all'inizio della lezione; nel caso di ingresso alle ore 10:00 il docente annota nel registro il ritardo e specifica la motivazione addotta dallo studente.

In caso di reiterati ritardi, **non concordati con la Dirigenza**, il Coordinatore invierà comunicazione alla famiglia ed assegnerà una nota disciplinare. Il Consiglio di classe valuterà le azioni necessarie da adottare.

Dopo le ore 10.00 non è consentito l'ingresso, salvo casi eccezionali e in presenza di



certificazione adeguata unita ad esigenze didattiche improrogabili. In questo caso l'autorizzazione è concessa dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

3. Previa segnalazione del docente coordinatore di classe, Il Dirigente scolastico potrà inviare comunicazione alla famiglia in relazione alla sussistenza di reiterati ritardi.
4. Gli alunni che si presentano dopo le ore 10:00, privi della autorizzazione di cui al punto 2 sono ammessi in classe dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, solo in presenza di eccezionali circostanze. Gli studenti minorenni che non vengono ammessi sono trattenuti nei locali della scuola in attesa che un genitore, o persona da questi delegata, venga a ritirarli.

Art. 8 – USCITE

1. Le uscite anticipate sono concesse solo per motivi di assoluta necessità.
2. Le richieste di uscite anticipate, adeguatamente documentate/documentabili, vanno presentate **improrogabilmente all'Ufficio alunni entro le ore 8:00 della giornata oggetto di uscita anticipata.**
3. Le richieste di uscite anticipate per evidenti motivi di salute (in assenza di sintomatologia da Covid - 19) sono accolte durante tutto l'orario scolastico. L'alunno informerà l'insegnante in orario della necessità di uscire in via anticipata. Il Dirigente o un suo delegato, informato della richiesta e verificata la situazione, contatterà la famiglia e concorderà con essa le scelte da operare. L'eventuale uscita autorizzata verrà annotata dal docente sul registro di classe. Qualora sia impossibile raggiungere la famiglia ed appaia evidente e persistente la patologia, gli operatori scolastici attiveranno l'intervento del 118. **Le uscite anticipate necessitate da sintomatologia Covid seguiranno lo specifico protocollo.**

Per l'alunno maggiorenne che richiede l'uscita anticipata per evidenti motivi di salute, sarà richiesta la presenza di un adulto fiduciario di supporto.

4. **Non sono autorizzate uscite anticipate prima delle ore 12:00,** salvo casi eccezionali da concordare con almeno un giorno di anticipo con il Dirigente scolastico o con un suo



delegato.

Non sono concesse uscite anticipate per frazioni di ora.

5. Solo per documentate motivazioni di trasporto e/o partecipazioni ad eventi sportivi documentati, potrà essere eccezionalmente valutata e concessa l'uscita anticipata per frazioni di ora.

Le richieste dovranno essere presentate ad inizio anno se permanenti, con almeno un giorno di anticipo se sporadiche.

Le assenze saranno conteggiate come periodi di assenza, salvo quelle deliberate dal Collegio docenti come deroghe giustificate.

Art. 9 – ASSENZE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.
2. Gli studenti risultati assenti nel/i giorno/i precedente/i dovranno rientrare in classe dopo aver regolarmente giustificato.
3. Se dopo **due giorni** non è stata attivata regolare giustificazione gli alunni saranno riammessi solo dopo contatto con la famiglia.
4. In casi eccezionali di viaggi con la famiglia, i genitori sono tenuti ad informare con congruo anticipo, mediante comunicazione scritta, il coordinatore di classe e l'ufficio alunni.
5. A fronte di assenze, anche saltuarie, è facoltà discrezionale del Coordinatore di classe avvertire la famiglia, anche nel caso in cui siano state poste in essere da alunni maggiorenni.
6. Le ripetute assenze alle verifiche o alle lezioni di una determinata disciplina -c.d. assenze strategiche-potranno determinare, previa deliberazione del Consiglio di classe, una negativa valutazione nell'attribuzione del voto di condotta.
7. Per procedere alla valutazione dello studente è richiesta, a norma dell'art. 14, comma 7, DPR 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

Art. 10 – GIUSTIFICAZIONI

1. I genitori, o lo studente maggiorenne, ritireranno in segreteria alunni all'atto dell'iscrizione

(o comunque prima dell'inizio delle lezioni) le credenziali per l'accesso al registro elettronico e la giustificazione online.

2. Qualunque uso improprio delle credenziali per le giustificazioni sarà punito con le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento (Art.20).

Art. 11 – CIBI E BEVANDE

1. Non è consentito portare cibi e bevande nei laboratori.
2. Durante le pause pranzo è consentito consumare cibo e bevande solo negli spazi preposti.
3. Non è consentito consumare cibo o bevande in classe durante le lezioni.

Art.12 – DIVIETO DI FUMO

1. La scuola, con delibera del Consiglio di Istituto, richiamando l'art. 3 D.P.C.M. 14/12/95, ha disposto il divieto di fumo in tutte le aree interne ed esterne dell'Istituto. Il Dirigente individuerà uno o più docenti incaricati di procedere alla vigilanza e alla contestazione dell'infrazione.
2. Agli studenti che contravvengono verrà applicata la sanzione di cui all'art. 20, lett. c) del presente Regolamento, ovvero la violazione verrà annotata sul Registro e comunicata alla famiglia. Tale infrazione si ripercuoterà, previa decisione del consiglio di classe, sul voto di condotta. Resta ferma l'applicazione delle norme di legge in vigore.

Art. 13 – DIVIETO USO TELEFONI CELLULARI E STRUMENTI DI RIPRESA DI IMMAGINE

1. Durante le ore di lezione è proibito l'uso dei cellulari che pertanto devono rimanere rigorosamente spenti, fatta salva l'ipotesi prevista al successivo comma 5.
2. Qualsiasi uso del cellulare durante le ore di lezione comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 20, lett. c), o d) in caso di recidiva o di particolare gravità del fatto, ferma restando l'applicazione di norme di legge e le più gravi misure



- disciplinari previste dalla normativa scolastica.
3. Non è consentito l'uso del cellulare e di altri apparecchi per la ripresa di immagini o la registrazione audio senza autorizzazione. Le infrazioni comporteranno l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'art. 20, lett. c), o d) in caso di recidiva o di particolare gravità del fatto. Ferma restando l'applicazione di norme di legge e le più gravi misure disciplinari previste dalla normativa scolastica.
 4. Se l'utilizzo del cellulare o tablet o altri apparecchi avviene durante le verifiche in classe, oltre ai provvedimenti di cui al punto 3, si potrà procedere all'annullamento del compito.
 5. Il Consiglio di Classe potrà autorizzare l'utilizzo di cellulari e tablet per lo svolgimento di determinate attività didattiche.

Art. 14 – DANNI ALLE PERSONE

1. Gli studenti, durante tutte le attività didattiche ed integrative, dentro e fuori dall'Istituto, sono tenuti al massimo rispetto verso se stessi, i compagni, i docenti, il personale della scuola e qualunque persona con cui vengano in contatto.
2. Aggressioni fisiche ad altri studenti, docenti e personale scolastico saranno sanzionate con la sospensione delle lezioni, di cui all'art. 20, lett. d) del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme di legge. Il Dirigente scolastico applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di classe.
3. Comportamenti reiterati che rivelino, secondo il Consiglio di classe, atteggiamenti di bullismo (vessatori, offensivi o turpiloquio) ed eccessiva aggressività, saranno sanzionati a norma del comma precedente, ferma restando l'applicazione di norme di legge.
4. Per tutti i comportamenti previsti dal presente articolo i docenti in orario annoteranno l'accaduto sul Registro di classe.
5. I comportamenti previsti dal comma 2 e 3 saranno sanzionati anche con il divieto di partecipazione ad uscite e viaggi di istruzione. Lo stesso divieto potrà essere disposto



qualora lo studente si renda responsabile di una reiterata inosservanza delle regole e delle indicazioni degli insegnanti.

Art. 15 – DANNI ALLE COSE

1. Durante le attività didattiche gli studenti sono tenuti al massimo rispetto dei luoghi in cui si svolge l'attività scolastica e dei relativi arredi e attrezzature informatiche.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni, danneggiamento arredi, mancata pulizia e scritte sui muri e sui banchi.
3. Il risarcimento del danno è a carico dello studente o degli studenti responsabili. In caso di impossibilità di individuare il responsabile, il risarcimento del danno sarà posto a carico dell'intera classe cui sia riferibile, per circostanze di tempo e di luogo, il danneggiamento sopra indicato.
4. Il risarcimento del danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare che, previa annotazione dell'accaduto sul Registro di classe da parte del docente in orario, sarà discussa in sede di Consiglio di classe e si ripercuoterà sul voto di condotta. La tipologia della sanzione sarà conforme all'entità del danno arrecato (art. 20).
5. Lo studente responsabile di danneggiamenti a cose dell'Istituto non potrà partecipare a viaggi di istruzione.

Art. 16- BENI PREZIOSI ED OGGETTI

1. Ciascun alunno è tenuto alla custodia dei propri beni (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro etc..), pertanto l'Istituto non risponde del comportamento negligente dell'alunno che li ha lasciati incustoditi o comunque dimenticati nel luogo in cui li aveva riposti. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola, saranno consegnati al personale amministrativo della segreteria che provvederà a restituirli ai legittimi proprietari.
2. A fine anno l'elenco degli oggetti ritrovati sarà esposto all'albo. Dopo un anno, in caso



di mancato reclamo, gli oggetti verranno dati in beneficenza.

Art. 17 – DIRITTO-DOVERE ALLO STUDIO

1. Gli studenti, oltre a portare con sé tutto il materiale scolastico, in particolare i libri, sono tenuti a svolgere i compiti domestici loro assegnati, affinché sia assicurata la regolare partecipazione all'attività didattica.
2. La sistematica dimenticanza del materiale, dei libri e dello svolgimento dei compiti influirà in modo negativo sul voto di condotta e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di classe.
3. Durante le ore di lezione gli studenti devono svolgere unicamente le attività relative alla disciplina in orario. Lo svolgimento di attività non previste nell'ora sarà sanzionato ai sensi del precedente comma.
4. E' severamente vietata ogni forma di plagio e di copiatura. Ogni infrazione influirà in modo negativo sul voto di condotta e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di classe.

Art. 18 – USO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI

1. E' assolutamente vietato il possesso e l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti in tutta l'area dell'istituto scolastico.
2. I trasgressori non potranno partecipare a viaggi di istruzione e l'infrazione influirà in modo negativo sul voto di condotta e sul credito scolastico previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di classe.
3. Il Consiglio di classe unitamente al Dirigente scolastico valuterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20.

Art. 18 Bis – VIOLAZIONI DURANTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE ED INTEGRATIVE, GITE E/O USCITE



SCOLATICHE E/O VIAGGI D'ISTRUZIONE E/O ESPERIENZE DI FORMAZIONE LAVORO (PCTO) E/O SOGGIORNI LINGUISTICI.

Come già previsto nel presente Regolamento si specifica che gli studenti devono conformare la loro condotta ai dettami in esso individuati sia durante le attività scolastiche che integrative, sia nei locali della scuola che ovunque vengano organizzate tali attività, in particolare nelle gite e/o uscite scolastiche e/o viaggi d'istruzione e/o esperienze di formazione lavoro (PCTO) e/o soggiorni linguistici, sia nei confronti del personale scolastico, che nei confronti di qualunque persona con cui vengano in contatto.

In caso di violazioni al presente Regolamento d'Istituto saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt 19 -20, con conseguente eventuale applicazione della sanzione accessoria del divieto di partecipazione ad uscite e/o viaggi d'istruzione (comprensive anche di esperienze formative all'estero) per il tempo che verrà indicato.

Art. 19 – SANZIONI

1. La responsabilità disciplinare è personale (D.P.R. 249/98, art. 4 punto3).
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 2).
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 3).
5. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti di chi esprime la propria opinione, pur critica, se manifestata correttamente e non lesiva di diritti altrui.
6. Se il comportamento tenuto costituisce reato, la sanzione disciplinare non esclude la denuncia all'autorità giudiziaria.



7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Art. 20 - TIPOLOGIA DI SANZIONI

Agli studenti che manchino ai loro doveri scolastici, previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal presente Regolamento, sono comminate, secondo la situazione personale dello studente, la gravità della condotta e le conseguenze che ne derivano, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il rimprovero verbale;
- b) l'ammonizione scritta con verbalizzazione sul registro di classe;
- c) l'ammonizione scritta con verbalizzazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia;
- d) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni
((DPR n. 249/1998 e DPR n. 235/2007);

Allontanamento dello studente dalle lezioni (DPR n. 249/1998 aggiornato dal DPR n. 134 del 08/08/2025):

- **fino a due giorni**: il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al comma precedente.
 - **da tre a quindici giorni**: il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del PTOF, si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni.
- e) l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni (DPR n. 249/1998

aggiornato dal DPR n. 134 del 08/08/2025);

- f) l'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (DPR n. 249/1998 aggiornato dal DPR n. 134 del 08/08/2025).

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto **solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari**.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si cercherà, per quanto possibile, di mantenere i contatti con la famiglia.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nei casi previsti dal presente Regolamento, potrà essere applicata come sanzione accessoria il divieto di partecipazione ad uscite o viaggi d'istruzione.

Art. 21 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di istituto è competente, a norma dell'art. 20, lettere d) e f), per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni.
2. Il Consiglio di istituto, in caso di recidiva di comportamenti gravi, può comminare la sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico o la non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Stato.



3. Tali sanzioni devono essere irrogate solo qualora sussistano elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente e previa adeguata motivazione scritta.

Art. 22 – INFRAZIONI DISCIPLINARI

1. Per gli studenti che tengono un comportamento negligente, non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico, si applicano le sanzioni art. 20 lettere a), b) e c).
2. Per gli studenti che non rispettano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto si applicano le sanzioni art. 20, lettera b) e c), nei casi più gravi, la sanzione d).
3. Per gli studenti che vengano meno al dovere di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, di altro Personale della scuola e dei loro Compagni si applica la sanzione art. 20, lettera c) e, nei casi più gravi, la sanzione d).
4. Per gli studenti che utilizzano le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni art. 20, lettera a) e/o b). Nel caso di azioni che arrechino danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applica la sanzione art. 20, lettera c) e, nei casi più gravi, la sanzione d).
5. Per gli studenti che, con il loro comportamento impediscono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione o assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste, discriminatorie o soprafattrici si applica la sanzione art. 20, lettera d).
6. Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto conto del precedente comportamento può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.
7. In caso di recidiva, o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado superiore.
8. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui all' art. 20, lettera d) con attività in favore della comunità scolastica attinenti, per quanto possibile, alla infrazione commessa (es. riassetto e risistemazione di strutture ed attrezzature;



partecipazione a compiti ausiliari) o in attività socialmente utili che saranno individuati di volta in volta dal Dirigente in accordo col Coordinatore del Consiglio di Classe, anche su proposta dello stesso studente.

9. Le attività socialmente utili potranno essere eseguite dagli studenti dopo la stipula di convenzioni con enti locali e associazioni da parte della scuola e dopo che le famiglie abbiano dato il loro consenso.
10. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo (DPR 249/98, art. 4 punto 9). Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 23 – IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

1. A norma del DPR n. 235/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel merito nei successivi dieci giorni.
3. La richiesta di impugnazione non sospende di norma l'esecutività della sanzione, che diventa operativa sin da subito, qualora il Consiglio di istituto lo ritenga necessario.

AZIONI DI CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

(Statuto degli Studenti, Art. 1, co.1, D.P.R. n. 249/1998 e ss. modifiche con D.P.R. n. 235/2007).

In quanto luogo di formazione, educazione, inclusione e accoglienza della persona umana, la scuola impegna le sue risorse per contrastare ogni forma di pressione, molestia, aggressione, intimidazione e violenza che offenda i diritti fondamentali dell'uomo. Tra queste forme di aggressione rientrano i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il "bullismo" è caratterizzato da forme di prevaricazione e conseguente vittimizzazione, per cui uno studente viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive, fisiche e/o psicologiche, messe in atto da parte di uno o più compagni.

La diffusione delle tecnologie informatiche ha determinato la contestuale affermazione del "cyberbullismo". Si tratta del fenomeno che, attraverso l'uso improprio dei social network, consente al persecutore di diffondere foto, giudizi e immagini denigratorie, o minacce, volte a mettere a disagio o in ridicolo o in uno stato di paura e sofferenza la vittima.

L'Istituto "Matteucci", consapevole della necessità di porre un argine al dilagare di tali fenomeni e di assicurare agli alunni un ambiente di apprendimento sicuro, intende adoperarsi, in sinergia con le famiglie ed altre Istituzioni, per l'affermazione dei Principi costituzionali e dei Diritti della persona.

A tal fine, anche in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge, pone in essere una serie di azioni per promuovere presso gli studenti il benessere, il senso di legalità e l'uso consapevole del web, in un'ottica non meramente punitiva ma tesa alla rieducazione e alla crescita consapevole.

Pertanto, viste le fonti normative:

- Direttiva MIUR n.16/2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Direttiva MIUR n. 30/2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;
- Direttiva MIUR n. 104/2007 - Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Direttiva MIUR n. 1455/2006 - Indicazioni ed orientamento sulla partecipazione studentesca;
- DPR n.249/1998 e DPR 235/2007 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- Linee di orientamento Aprile 2015 - Azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Dichiarazione dei Diritti in Internet del 14 luglio del 2015;
- Legge n.71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del



- fenomeno del cyberbullismo;
- Aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo - Ottobre 2017;
- Artt. 2, 3, 33 e 34 Cost.;
- I seguenti articoli del Codice penale:
581 (percosse), 582 (lesione personale), 594 (Ingiuria-abrogato), 595 (diffamazione), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), 635 (danneggiamento) 494 (sostituzione di persona); 528 (pubblicazioni oscene-depenalizzato); 579 (omicidio del consenziente); 580 (istigazione al suicidio); 609 bis (violenza sessuale); 612 bis (atti persecutori); 615 bis (illecita interferenza nella vita privata); 615 ter (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico); 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici); 616 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza); 629 (estorsione); 640 ter (frode informatica); 660 (molestia e disturbo alle persone);
- I seguenti articoli del Codice civile:
10 (abuso dell'immagine altrui), 2043 (risarcimento per fatto illecito); 2047 (danno cagionato dall'incapace); 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).
- artt. 96 e 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (esposizione, riproduzione e messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona);
- artt. 161 e 167 D.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali); D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101; Regolamento U.E. n. 679/2016

ADOTTA

Le seguenti disposizioni, da intendersi come facenti parte integrante del Regolamento di Istituto.

REGOLAMENTO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

La politica scolastica volta a prevenire e a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo costituisce una dichiarazione d'intenti che guida le azioni didattiche dell'organizzazione dell'Istituto.

In ottemperanza alle disposizioni normative già indicate, si dà attuazione alle seguenti misure:

- 1) Istituzione del Referente per il Cyberbullismo, cui affidare le funzioni indicate da L. 71/2017 e dall'Aggiornamento delle Linee di Orientamento, Ottobre 2017;
- 2) Attuazione di progetti, promossi dai Dipartimenti disciplinari e con cadenza annuale, volti ad affermare e diffondere la cultura della Legalità e dell'uso consapevole del web;
- 3) Adesione al Manifesto della Comunicazione non ostile: diffusione del contenuto da parte dei docenti di Informatica e impegno da parte degli alunni a contrastare l'*Hate speech* attraverso il rispetto dei 10 punti del Manifesto.
- 4) Divulgazione del contenuto della Dichiarazione dei Diritti in Internet da parte dei docenti di



Discipline giuridiche;

- 5) Coinvolgimento della componente alunni nella progettazione di percorsi;
- 6) Istituzione delle figure di studenti tutor, scelti da docenti, in raccordo con psicologo, su proposta dei rappresentanti di Istituto degli studenti;
- 7) Diffusione, attraverso il sito web dell'Istituto, delle fonti normative relative al Bullismo e al Cyberbullismo e dei percorsi progettati.

ILLECITI DISCIPLINARI E SANZIONI

- 1) È atto di bullismo ogni forma di violenza fisica e/o psicologica, o di intimidazione, perpetrata intenzionalmente, e reiteratamente nel tempo, da un alunno (o da un gruppo di alunni) in danno ad una vittima, al fine di procurarle sofferenza e/o isolamento.
Tale comportamento, considerato illecito disciplinare grave, verrà sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore a 5 giorni.
- 2) Non è consentito agli studenti, sia durante le lezioni, che durante le attività didattiche in generale, o comunque sia all'interno dell'ambiente scolastico, che all'esterno in occasione di attività didattiche, acquisire immagini, filmati, registrazioni vocali mediante l'uso di cellulari, smartphone, ed ogni altro dispositivo elettronico, se non per finalità didattica e con espressa autorizzazione del docente cui gli alunni sono affidati. La violazione di tale norma comporta la sanzione di allontanamento dalla scuola per un periodo compreso tra 1 giorno e 5 giorni.
- 3) Qualora gli studenti nel fare uso di cellulari, smartphone, ed altri dispositivi elettronici, posti nella loro disponibilità o in dotazione dell'Istituto scolastico, negli ambiti sopra descritti, integrino condotte di cyberbullismo, così come descritte dall'art. 1 L. 71/2017, si applicherà nei loro confronti la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore a gg. 5.
- 4) Qualora gli atti di cyberbullismo integrino reati e/o reati di particolare gravità, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione disciplinare consisterà nell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore a 15 gg., fino all'esclusione dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di stato conclusivo.
Le connesse ipotesi di illecito civile e/o penale saranno oggetto di autonomo procedimento giudiziale.
- 5) Gli studenti che, pur non essendo autori in via immediata e diretta di atti di cyberbullismo ma abbiano, con il loro atteggiamento, rafforzato l'intento offensivo e/o la condotta aggressiva del cyberbullo verso la vittima, oppure abbiano concorso - anche mediante condotte omissive - agli atti di cyberbullismo, saranno parimenti sottoposti a sanzione disciplinare. La sanzione sarà conforme nella specie, e proporzionale nella misura, a quella prevista per l'autore dell'illecito disciplinare principale.
- 6) Le condotte di cyberbullismo anche se poste in essere al di fuori dell'ambiente scolastico, e/o in un diverso contesto, costituiscono comunque illecito disciplinare se conosciute dagli operatori scolastici (Dirigente o Docenti) ed esprimano un collegamento (soggettivo,



ambientale, strumentale o di altra natura) con l'Istituto e/o la comunità scolastica. Tale interpretazione si rende necessaria stante il disvalore sociale ad esse connesso e in considerazione della finalità educativa dell'Istituzione scolastica, esercitata in virtù del Patto di corresponsabilità con la famiglia.

- 7) Previa valutazione da parte dell'organo giudicante circa la gravità del fatto, è data la possibilità all'alunno sanzionato con allontanamento dalla comunità scolastica (o, in caso di alunno minorenne, ai genitori esercenti la potestà) di convertire la sanzione disciplinare in attività alternativa e rieducativa; oppure di accompagnare la sanzione disciplinare con attività educativa. L'Istituto Matteucci ed altre Istituzioni del territorio, individuerà l'attività socialmente utile da svolgere presso tali enti. Le misure rieducative saranno commisurate alla gravità del fatto, alla personalità dell'autore dell'illecito e all'atteggiamento di ravvedimento mostrato dallo stesso autore.
- 8) Vengono fatti salvi gli adempimenti di legge posti a carico della Istituzione scolastica, in relazione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.